

1504

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona dei signori Magistrati

Dott. Sergio GORJAN Presidente
Dott. Massimo DE LUCA Consigliere
Dott. Rita RIGONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado unico iscritta al n°
1231 del Ruolo Generale dell'anno 2012

T R A

BOZZETTI GIOVANNI - cf BZZ GNN 50P24 B143W -
BOZZETTI ADELAIDE - cf BZZ DID 54P56 B143G -
PILATI GIAMPAOLO - cf PLT GPL 63R07 F464Q -
PILATI FRANCO - cf PLT FNC 65L18 F464Y -

rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Baciga del
foro di Verona ed avv. Antonio Sartori del foro di
Venezia, con domicilio eletto presso lo studio
dell'ultimo difensore in Venezia-Mestre calle del
Sale n° 33, giusto mandato a margine della citazione
notificata il 10.5.2012;

ATTORI

E

COMUNE di MONTECCHIO MAGGIORE - pi 00163690241 -
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo del

SENT. N.	1504/14
DEP. MINUTA	5/5/14
N.	1231 120/2 RG
DEPOSITATA	20 GIU. 2014
N.	2018
N.	1632
OGGETTO:	ESPROPRIAZIONE

Oggetto:
espropriazione

4021

2

foro di Vicenza ed avv. Gabriele de Gotzen del foro di Venezia, con domicilio eletto in Venezia-Mestre via Garibaldi n° 16 presso lo studio dell'ultimo difensore, giusto mandato a margine della comparsa depositata il 31.10.2012;

CONVENUTO

Oggetto: espropriazione.

Causa rimessa in decisione all'udienza del 3.2.2014.

CONCLUSIONI

Della parte attrice: come da foglio allegato.

Del Comune: rigettare le domande ex adverso proposte, perché infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in atti, spese ed oneri di procedura interamente rifuse.

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato il 10.5.2012, i consorti Bozzetti-Pilati, precisando di essere titolari del diritto di proprietà relativamente a fondi siti nella periferia del centro abitato di Montecchio Maggiore, proponevano domanda di riconoscimento dell'indennità prevista in ipotesi di reiterazione di vincoli espropriativi o sostanzialmente espropriativi.

Deducevano gl'opponenti che con variante al P.R.G.C. del 2004, approvata dalla Regione nel 2007, il Comune convenuto aveva reiterato vincolo espropriativo sui

loro fondi e non aveva ritenuto di corrispondere alcun indennizzo, nonostante la loro apposita richiesta.

Resisteva ritualmente il Comune di Montecchio Maggiore, ritenendo infondate le pretese avanzate dagli attori.

Il Giudice istruttore provvedeva alla trattazione della lite con acquisizione di documenti ed espletamento di consulenza tecnica.

All'esito le parti costituite fissarono le rispettive conclusioni, come in rubrica ritrascritte, all'udienza del 3.2.2014.

Parti attrici individuano nella variante al Piano regolatore, approvata dal Comune nel 2004 e dalla Regione nel 2007, il provvedimento di reiterazione di vincolo preordinato all'espropriazione ovvero sostanzialmente ablativo dei loro beni immobili.

Inoltre individuano il vincolo preordinato all'espropriazione nell'allogazione dei rispettivi fondi in zona F Progetti Speciali, sulla scorta dell'osservazione che il piano di attuazione deve essere elaborato dall'Ente locale.

Osserva la Corte come la zonizzazione posta con la variante al P.R.G. comunale nel 1999/2001 palesa all'evidenza natura conformativa - Cass. 7892/06 - e non già espropriativa, siccome ritenuto dagli attori.

In primo luogo perché - come insegna il Supremo Collegio - ordinariamente gli strumenti urbanistici generali portano disposizioni conformative del territorio salva situazione particolare da enucleare specificatamente in forza di appositi indici.

Al mero esame della planimetria allegata alla variante appare evidente come la zona F Progetti Speciali sia assai ampia e comprenda pluralità indistinta di altri fondi, oltre a quelli di causa, e non vi sia affatto alcuna previsione di realizzazione di un'opera pubblica esclusivamente sui fondi degli attori.

In effetto l'Ente locale, nell'esercizio della sua potestà di governo del territorio, ha individuato zona da destinare al verde attrezzato a fini sportivi e ricreativi, nell'ambito della complessiva sistemazione del territorio comunale, su aree degradate nella periferia del centro abitato, poiché in precedenza adibite a cava e discarica.

Nemmeno corrisponde alla normativa comunale, passata e vigente, che i Progetti Speciali potevano esser realizzati esclusivamente dall'Ente pubblico - situazione cui opera richiamo parte attrice con sostegno di giurisprudenza amministrativa per individuare vincolo espropriativo - posto che - come desumibile dall'elaborato peritale e documentazione

dimessa dal Comune - la norma in art 32 bis N.T.A. del 2003 già prevedeva espressamente, tra le modalità di attuazione dei Progetti Speciali, l'iniziativa dei privati previa convenzione con l'Ente locale.

Tale possibilità risulta ribadita ed espressamente normata anche con la variante del 2004/2007 - ritenuta dagli attori portante reiterazione del vincolo -.

Dunque, in radice, va negato che la zonizzazione elaborata dal Comune convenuto nel 1999 ponesse vincolo di natura espropriativa, stante la generalità dell'individuazione dei fondi interessati ed estensione della medesima e la prevista possibilità dei privati di proporre all'Amministrazione apposito progetto attuativo.

Di conseguenza nemmeno la variante adottata nel 2004 rappresenta una reiterazione del vincolo a fini ablativi, specie perché esplicita la possibilità dei privati di realizzare detti Progetti Speciali per utilizzare l'area secondo sua destinazione urbanistica generale.

A nulla rileva il cenno alla vicenda relativa a fondo viciniore del Pilati poiché, come precisato e documentato dal Comune, nella specie era stato previsto apposito vincolo teso all'esproprio per realizzare via d'accesso alla discarica limitrofa.

A nulla rileva, anche, il cenno ad altra decisione di questa Corte in subjecta materia, poiché, come rilevato dall'Ente locale, afferente a specifico caso non omologo.

E come dianzi visto la questione, disciplinata ex art 39 dPR 327/01, va esaminata secondo le peculiarità del caso specifico.

Nella specie non concorre alcuno degli elementi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria per individuare vincolo espropriativo, poiché la zonizzazione è stata posta con provvedimento generale su pluralità indistinta di fondi senza un particolare riferimento a specifica opera pubblica da realizzare, con possibilità di realizzazione degli interventi, consentiti in forza della norma comunale, anche da parte dei privati.

Quanto, infine, all'osservazione della parte attrice che il certificato di destinazione urbanistico storico non poteva esser acquisito dal consulente tecnico, basta rilevare come fosse stato espressamente affidato incarico dal dott. Gronich di descrivere la situazione urbanistica, susseguitasi nel tempo, relativa ai fondi di causa.

Dunque il documento acquisito appare indispensabile per la corretta risposta al quesito posto dal Giudice, per altro tale documento non incide sul

7

contraddittorio poiché meramente descrittivo dello stato nel tempo della disciplina urbanistica da applicare per la soluzione della lite.

Alla soccombenza, ex art 91 cpc, consegue la condanna solidale degli attori alla rifusione delle spese di lite verso il Comune convenuto.

Spese tassate, ex DM 55/14 e tenuto conto del valore dichiarato, in € 14.600,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Le competenze liquidate al consulente tecnico dott. Gronich sono da porre in via definitiva a carico solidale degli attori.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis

rigetta

la domanda proposta da Giovanni Bozzetti, Adelaide Bozzetti, Franco Pilati e Giampaolo Pilati con la citazione notificata il 10.5.2012,

condanna

gli attori, in solido fra loro, a rifondere al Comune di Montecchio Maggiore le spese della presente procedura, tassate in € 14.600,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario,

pone

in via definitiva a carico solidale degli attori le
competenze liquidate in favore del consulente
tecnico.

Così deliberato in Venezia il 5 maggio 2014.

Il Presidente est.

Sergio Sorjan

UFFICIO FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Corte d'Appello
Carlo Graco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Venezia.

20 GIU 2014



IL CANCELLIERE

Dott. Carlo Graco

DATO AVVISO
TELEMATICO

Quotidiano 20 GIU 2014

Carlo Graco

Sentenza registrata il 08.08.2014 al n. 7066

Liquidati € 20000

presso l'Agenzia delle Entrate - Venezia 1

Venezia, 13.08.2014